

DIREZIONE SANITA'  
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 10.05.2005, n. DG11/87:

**Piano Regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare dei suini (MVS), della Peste suina Classica (PSC) e della malattia di Aujeszky.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

- 1) di approvare il Programma Regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare dei suini, della Peste Suina Classica e della malattia di Aujeszky, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di intensificare la vigilanza ed i controlli - da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. - sulle stalle di sosta e sullo spostamento degli animali, affinché, non venga meno lo status sanitario acquisito dagli allevamenti abruzzesi;
- 3) di affidare ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende UU.SS.LL., le operazioni di prelievo dei campioni di sangue e

dei relativi controlli come previsto nel Programma;

- 4) di incaricare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, di effettuare gli esami sierologici come indicato nel programma stesso;
- 5) che la trasmissione dei dati al Servizio Veterinario Regionale, venga effettuata con la cadenza periodica indicata nel già richiamato programma, sia su supporto cartaceo che informatico;
- 6) per quanto non espressamente previsto nel Programma allegato, si faccia riferimento alle disposizioni vigenti in materia;
- 7) di trasmettere il Programma in parola al Ministero della Salute, per le valutazioni di competenza;
- 8) di trasmettere copia del presente atto, al Direttore Regionale della Sanità;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

*Segue Allegato*



GIUNTA REGIONALE

## PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI, DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DELLA MALATTIA DI AUJESZKY.

### 1. PREMESSA

Il Piano di eradicazione della Malattia Vescicolare dei suini è stato reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale dall'O.M. del 2 dicembre 1994. Successivamente, dopo la pubblicazione dell'O.M. del 26 luglio 2001, il Ministero della Sanità ha diramato le linee operative per il piano di sorveglianza, pur consentendo alle Regioni di completare le operazioni di accreditamento delle Aziende agricole e di mantenimento della qualifica. Pertanto, le Regioni accreditate - tra le quali figura anche la Regione Abruzzo (D.G.R. n.3438 del 22.12.1997) - ai fini del mantenimento dello status sanitario, dovranno attivare piani di controllo in linea con quanto previsto dalla sopra citata Ordinanza Ministeriale e con la Decisione 2003/849/CE del 28 novembre 2003 che ha approvato il Piano di eradicazione e sorveglianza della MVS del suino, presentato dall'Italia per l'anno 2004.

La tabella di seguito riportata, illustra le attività svolte dai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende UU.SS.LL. relative all'anno 2003 per la Malattia Vescicolare dei suini.

ASL Sanità animale	Aziende presenti	Aziende Campionate	Tipologia az. Campionate			Aziende Sieropos.	Stalle di sosta	Az. Singletto Reactor
			Ingrasso	Mista	riproduzione			
AV-SU	66	11	0	11	0	0	2	0
CH	155*	9(108) **	0	0	9	0	0	0
AQ	4	1(77) **	0	0	1	0	3	0
LA-VA	101*	42	0	0	25	0	17	0
PE	70	40	0	21	15	0	4	0
TE	71	71(508) **	0	0	71	0	8	0
<b>Totale</b>	<b>467</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>

## 2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Piano si intende per:

- 1) *Azienda*: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono detenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati;
- 2) *Allevamento da riproduzione*: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione dei suinetti;
- 3) *Allevamento da riproduzione a ciclo chiuso*: allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti, nella medesima azienda, sono destinati prevalentemente all'ingrasso ed al termine del ciclo produttivo movimentati verso un macello; nel predetto allevamento la rimonta dei riproduttori è comunque interna.
- 4) *Allevamento da riproduzione a ciclo aperto*: allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta; o l'allevamento nel quale la rimonta di riproduttori è prevalentemente esterna;
- 5) *Allevamento da ingrasso*: allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da altri allevamenti;
- 6) *Stalla di sosta*: azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 o ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 22 maggio 1999 n.196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto.

## 3. OBBLIGHI

Tutte le aziende da riproduzione presenti sul territorio regionale con un numero di riproduttori superiore alle due unità e le stalle di sosta, devono essere sottoposte ai campionamenti previsti dal presente Piano a cura dei Servizi veterinari di Sanità animale delle AA.UU.SS.LL.

Negli allevamenti da ingrasso ed in quelli da svezzamento devono essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti accreditati e scortati da relativa certificazione.

## 4. VERIFICHE IN AZIENDA PRIMA DEL CAMPIONAMENTO

Il campionamento è preceduto da una verifica da parte del veterinario ufficiale del registro aziendale di cui all'art.3 comma 3 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317. Tale verifica è diretta al controllo delle movimentazioni delle partite in entrata ed in uscita ed all'accertamento della corrispondenza tra l'effettivo riportato in detto registro e la reale consistenza aziendale.

In caso di non corretta tenuta del registro, la qualifica viene sospesa fino alla completa regolarizzazione dello stesso da parte dell'allevatore.

Nelle stalle di sosta, il veterinario ufficiale verifica altresì la tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art.11 dell'O.M. 5 agosto 1999, il suo aggiornamento ed il corretto uso dei disinfettanti; accerta infine il rispetto del regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto. In presenza di irregolarità la qualifica di accreditamento viene sospesa.

Le partite degli animali inviate fuori regione, devono essere sottoposte a prelievo secondo le percentuali indicate nella O.M. 26 luglio 2001, allegato II.

#### 5. CAMPIONAMENTI

I prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S., saranno utilizzati per effettuare sia gli accertamenti previsti dal D.M. 01.04.1997, relativo al piano per **Malattia di Aujeszky** e sia per **la Peste Suina Classica**. A tal proposito i Servizi Veterinari di Sanità animale potranno utilizzare, compilandoli in ogni loro parte, le tabelle di cui all'allegato II ed inviarli, con cadenza trimestrale, al Servizio Veterinario Regionale, per quanto di competenza come previsto dall'art. 23 comma 2 dell'O.M. del 26/07/2001. I campioni che eventualmente dovessero risultare sieropositivi per quest'ultima malattia, devono essere inviati al Centro di Referenza di Perugia per l'esame di conferma. In caso di sieropositività confermata, verranno eseguite le direttive impartite dall'art. 5 del D.Lgs 20.02.2004 n. 55.

Le aziende con un numero di riproduttori superiori alle due unità e le stalle di sosta, vengono sottoposte al seguente campionamento:

##### A) Aziende da riproduzione a ciclo chiuso

- ✓ Prelievo a cadenza annuale di 12 (dodici) campioni di sangue in aziende con più di 12 riproduttori.
- ✓ I prelievi sono effettuati in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali;
- ✓ Se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 (dodici) unità si effettua il prelievo su tutti i riproduttori;

##### B) Aziende a ciclo aperto

- ✓ Prelievo a cadenza semestrale di 12 (dodici) campioni di sangue da altrettanti riproduttori;
- ✓ I prelievi sono effettuati in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali;
- ✓ Se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 (dodici) unità si effettua il prelievo su tutti i riproduttori.

##### C) Stalle di sosta

Le stalle di sosta rappresentano uno dei punti critici del Piano di sorveglianza e quindi, all'interno di esse devono essere effettuati accurati controlli, che tengano soprattutto conto: delle entrate ed uscite degli animali, delle disinfezioni e del controllo e disinfezione dei mezzi di trasporto. E' opportuno ricordare che è necessario verificare la tenuta dei registri in dotazione delle stalle medesime. Infine, è importante sottolineare che le procedure di disinfezione devono essere rigorosamente rispettate, dopo accurate operazioni di pulizia dei locali e dei mezzi di trasporto

- ✓ **Prelievo a cadenza mensile** di un numero di campioni di feci corrispondente al numero di box di stabulazione presenti in azienda.

I campioni prelevati, conformemente alle indicazioni già fornite, saranno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per gli accertamenti analitici con la modulistica dell'O.M. 05/08/1999.

**Si precisa che in attesa del responso di laboratorio, le partite non sono sottoposte a divieti di spostamento.**

#### 6. RISCONTRO DI SIEROPOSITIVITA' PER MVS

In caso di una singola sieropositività, si procederà secondo le indicazioni dell'O.M. 26 luglio 2001.

Se a conclusione dei controlli effettuati il singolo soggetto sieropositivo rientra nella definizione di *singleton reactor* come prevede l'art. 11 della sopra citata Ordinanza, verrà macellato secondo le modalità stabilite dall'art.10 della medesima Ordinanza Ministeriale.

Se la positività sierologia non è ascrivibile al *singleton reactor*, la ASL procede ad applicare le procedure descritte dall'art.9 comma 5 dell'O.M. 26 luglio 2001.

Nel caso in cui l'esame delle feci dimostri la presenza dell'enterovirus, l'azienda è dichiarata focolaio e l'Azienda U.S.L. procederà secondo quanto stabilito dal D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362.

#### 7. RISCONTRO DI SIEROPOSITIVITA' PER PSC

In caso di riscontro di sieropositività per PSC nell'ambito dei controlli sierologici effettuati in ottemperanza del presente Piano, dovranno applicarsi le procedure del manuale di diagnostica, approvate con Decisione CE 2002/106/2002 del 1 febbraio 2002. In ogni caso i campioni positivi devono essere inviati dall'IZS territorialmente competente ed al Centro di referenza (CEREP) presso l'IZS di Perugia per l'esame di conferma. In caso di Peste Suina Classica confermata, si applicheranno le norme dettate dal D. Lgs. n. 55 del 20 febbraio 2004.

Per quanto concerne le partite di suini di provenienza comunitaria - da produzione e riproduzione con esclusione di quelle da macello (art. 19 dell'O.M. del 26 luglio 2001) - sono soggette a controlli non discriminatori su indicazioni dell'U.V.A.C. territorialmente competente, di cui alla Direttiva 90/425 recepita con Decreto Lgs. 30 gennaio 1993 n.28 (art.2) modificato dal D.Lgs. n.181 del 22 maggio 1999 e D.M. 18 febbraio 1993 (art.2 e art.4).

#### 8. FLUSSO DEI DATI

Trimestralmente l'I.Z.S. dovrà inviare al Servizio Veterinario della Regione i dati analitici riguardanti la **Mvs**, la **Psc** e la **malattia di Aujeszky** compilando le schede allegate, nonchè una relazione conclusiva degli accertamenti svolti. I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. dovranno trasmettere ogni 3 mesi

(30/06 - 30/09 - 31/12) una breve relazione relativa al piano di eradicazione, completa dei dati riepilogativi sulle attività svolte. I prelievi, in ragione della tipologia di accertamento da eseguire, devono essere inviati all'I.Z.S. scortati dall'apposita modulistica, debitamente compilata; a tal proposito, si allegano i modelli "C" e "D" (all. II e V dell'O.M. 5 agosto 1999) facendo nuovamente presente che l'I.Z.S. competente non accetterà i campioni accompagnati da modelli non debitamente compilati o illeggibili (NB. La richiesta di esame per Malattia di Aujeszky deve essere specificata sul modello).

Entro il 31 gennaio i Servizi Veterinari di Sanità animale delle Az.UU.SS.LL. e L'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" faranno pervenire al servizio veterinario della Direzione Sanità della Regione tutti i dati

Per quanto non espressamente disciplinato, nel sopraesposto programma, si farà riferimento alla normativa vigente.

In presenza di nuove e diverse disposizioni ministeriali, sarà cura del Servizio Veterinario Regionale adeguare il presente programma alle mutate determinazioni.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO VETERINARIO  
( Dr. Giuseppe Bucciarelli )



segue Allegato 1

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE SUINI  
 ANNO 200

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI

MARCHE AURICOLARI DEI SUINI CAMPIONATI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)	MARCHE AURICOLARI DEI SUINI CAMPIONATI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)
1.			31.		
2.			32.		
3.			33.		
4.			34.		
5.			35.		
6.			36.		
7.			37.		
8.			38.		
9.			39.		
10.			40.		
11.			41.		
12.			42.		
13.			43.		
14.			44.		
15.			45.		
16.			46.		
17.			47.		
18.			48.		
19.			49.		
20.			50.		
21.			51.		
22.			52.		
23.			53.		
24.			54.		
25.			55.		
26.			56.		
27.			57.		
28.			58.		
29.			59.		
30.			60.		

OSSERVAZIONI

---



---

Il Veterinario prelevatore .....

(3) la categoria dell'animale va indicata obbligatoriamente in caso di prelievo al macello e qualora sia stata richiesta la ricerca di anticorpi per la malattia di Aujeszky. Usare le seguenti dizioni: PRIMIPARA, PLURIPARA, VERRO, MAGRONE (120-180 gg.), GRASSO (>180 gg.)





## ALLEGATO II

## PIANO NAZIONALE DELLA MALATTIA DI AUJESCKJ

AZ.U.S.L.	ALLEV. CONTROLLATI	ALLEV. POSITIVI	CAMPIONI ESAMINATI	CAMPIONI POSITIVI	PROF. IGIEN-SANIT. N° ALLEVAMENTI	N ALLEV. VACCINATI
AZ USL AVEZZ-SULM						
AZ USL CHIETI						
AZ USL L'AQUILA						
AZ USL LANC-VASTO						
AZ USL PESCARA						
AZ USL TERAMO						
TOTALE REGIONE						

PESTE SUINA CLASSICA  
(DECRETO Lgs 20 febbraio 2004 n. 55)

ASL	N° ALLEVAMENTI PRESENTI	N° ALLEVAMENTI CONTROLLATI	N° CAMPIONI ESAMINATI	N° CAMPIONI POSITIVI
AZ USL AVEZZ-SULM				
AZ USL CHIETI				
AZ USL L'AQUILA				
AZ USL LANC-VASTO				
AZ USL PESCARA				
AZ USL TERAMO				
TOTALE REGIONE				



MALATTIA VESICOLARE DEL SUINO

ALLEGATO IV

ABL	N° AZIENDE PRESENTI CAMPIONATE	TIPOLOGIA AZIENDE CAMPIONATE		N° AZIENDE SIEROPOSITIVE	TIPOLOGIA AZIENDE CAMPIONATE		STALLE DI SCOSTA	N° AZIENDE CON SINGLETON REACTOR
		ingresso	inibita		tiproduzione	stalle di scosta		
AVEZZANO-SULMONA								
CHIETI-FORTONA								
L'AQUILA								
LANCIANO-VASTO								
PESCARA								
TERAMO								
<b>TOTALE REGIONE ABRUZZO</b>								

